



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2016/2017

Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dall' 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico relativamente agli art.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-26-27-28-29-30-31-32.

Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.

Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:

- a. Contrattazione integrativa
- b. Informazione preventiva
- c. Informazione successiva
- d. Interpretazione autentica, come da art. 2.

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.



Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Il RLS designato dalla RSU di istituto è rappresentato dal Collaboratore Scolastico Angelo Campagnacci che ha ricevuto la dovuta formazione. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo, salvo motivati casi di urgenza; in tal caso l'anticipo è fissato a 48 ore. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; contingentamenti sciopero, dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo, 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.

Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola

Art. 6 – Informazione preventiva

Sono oggetto di informazione preventiva:

- a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e. utilizzazione dei servizi sociali;
- f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g. tutte le materie oggetto di contrattazione;



Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:

- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

Sono materie di informazione successiva:

- a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nei vari plessi, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.

La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale, l'aula magna situata presso l'edificio della Scuola Secondaria di I° ; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.

La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno dieci giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno sette giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle



lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.

Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 5 unità di personale ausiliario (uno per plesso) e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico all'interno del personale assegnato al plesso.

Art. 10 - Sciopero

In caso di sciopero, il dirigente scolastico comunica per iscritto alle famiglie degli alunni, tramite questi ultimi e/o tramite e-mail resa nota da uno dei genitori/tutori la previsione del servizio scolastico e/o la necessità che i genitori verifichino di persona la presenza del personale docente.

Si procederà nel seguente modo:

PERSONALE DOCENTE - Il dirigente scolastico chiede tramite circolare, chi intenda scioperare specificando che la comunicazione è volontaria.

1° CASO: i docenti danno comunicazione volontaria di adesione allo sciopero

Il dirigente, in base alle risposte, organizza l'entrata e l'uscita delle classi, può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti e ai genitori che decideranno se mandare il loro figlio a scuola o se tenerlo a casa. Se il servizio è organizzato con un piano orario predisposto, in caso di assenza il giorno dello sciopero, l'alunno è tenuto a produrre giustificazione.

I docenti che non scioperano prenderanno visione dell'orario predisposto e presteranno servizio in base alle indicazioni.

2° CASO: i docenti non danno comunicazione volontaria

In questo caso il dirigente non è in grado di predisporre in anticipo l'organizzazione per il giorno dello sciopero e darne comunicazione alle famiglie.

Pertanto si procederà nel seguente modo:

- i docenti che scioperano e non hanno dato comunicazione volontaria non devono fare nulla
- i docenti che non scioperano e non lo hanno comunicato nella circolare sono tenuti a telefonare in segreteria dalle ore 7.30 alle ore 7.45 per consentire al dirigente o al suo delegato di organizzare l'attività scolastica per le varie classi.

Il docente che non sciopera deve:

- assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste
- non può essere chiamato a lavorare per un numero maggiore di ore
- può essere chiamato a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezioni previsto per il giorno dello sciopero e a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza agli alunni
- può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora.



Il giorno dello sciopero gli alunni che si presentano a scuola possono uscire telefonando ai genitori e aspettando che li vengano a prendere di persona.

Se i genitori non fossero rintracciabili, il docente che è presente è tenuto a trattenersi perché responsabile di garantire la sicurezza in presenza di minori. Le ore effettuate in più non potranno essere retribuite.

PERSONALE ATA - Anche il personale ATA è invitato a dare comunicazione volontaria di adesione o meno allo sciopero. Il dirigente verificherà se ci sarà almeno un collaboratore che aprirà la scuola. Se tutti decidessero di aderire allo sciopero, il dirigente individuerà, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno dello sciopero, il contingente di personale per assicurare le prestazioni indispensabili. Se non ci fossero servizi essenziali da garantire e tutti i collaboratori scioperassero, il collaboratore scolastico che apre normalmente la scuola è tenuto a consegnare le chiavi al Dirigente o ai suoi delegati che avranno il compito di aprire e chiudere la scuola.

Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n.146/1990, così come modificata e integrata dalla Legge n.83/2000 necessari ad assicurare le prestazioni indicate:

1. Per garantire l'effettuazione **degli scrutini** e delle valutazioni finali: n.1 assistente amministrativo e n.1 collaboratore scolastico;
2. Per garantire lo svolgimento **degli esami finali**, con particolare riferimento a quello conclusivo del I ciclo di istruzione: n.1 assistente amministrativo, n.1 collaboratore scolastico;
3. Per il pagamento **degli stipendi** al personale con contratto a tempo determinato: il DSGA, n.1 assistente amministrativo, n.1 collaboratore scolastico;
4. Per la vigilanza durante **il servizio mensa** (se tale servizio è mantenuto) nelle scuole dell'infanzia n.1 collaboratore scolastico per ogni plesso.

Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi previsti dalla normativa vigente. Nella individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire in forma scritta); successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

Spettano a ciascun componente delle RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 35 ore 42 minuti calcolati in proporzione ai dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.

I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.

Spettano inoltre alla RSU permessi su delega sindacale, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .



Art. 12 – Referendum

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può richiedere lo svolgimento di un'assemblea di tutto il personale

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può richiedere lo svolgimento di un referendum tra tutto il personale

Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 – Ore eccedenti personale docente

Ogni docente può dare la disponibilità ad effettuare ore eccedenti l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 6 settimanali, per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.

Nelle Scuole dell'Infanzia e della Scuola Primaria le ore prestate in eccedenza per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere soggette a pagamento o a recupero.

Nella Scuola Secondaria di I grado le ore prestate in eccedenza con priorità nelle proprie classi possono essere soggette a recupero, per un massimo di monte ore equivalente a 15 (quindici), senza aggravio per lo Stato e compatibilmente con le esigenze del servizio. In alternativa le ore prestate in eccedenza possono essere retribuite compatibilmente con le disponibilità dei fondi.

Per quanto attiene al recupero delle ore i docenti presentano la richiesta al Dirigente Scolastico che ne valuta l'accoglimento.

La disponibilità dichiarata va indicata nel quadro orario settimanale o reperita di volta in volta.

In caso di sostituzione dei docenti impegnati durante l'orario di servizio per la frequenza di corsi di formazione/aggiornamento, organizzati dal MIUR,USR l'Istituto di appartenenza, su specifici protocolli d'intesa, il personale che sostituisce può recuperare o accedere al fondo delle ore eccedenti.

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

I relativi compensi possono essere a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.

Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
- b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
- c. disponibilità espressa dal personale
- d. graduatoria interna

Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione



della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di incarico.

Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica.

In caso di chiusura dei plessi scolastici a causa delle elezioni, o per chiusure effettuate su Ordinanza del Sindaco, il personale ATA, in quanto assegnato all’Istituto Scolastico e non al singolo plesso, sarà considerato in servizio. Se vorrà e compatibilmente con le esigenze comuni del servizio, previa richiesta al Dirigente Scolastico e valutazione del DSGA, potrà chiedere di usufruire delle ferie o del riposo compensativo.

Art. 16 – Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali Personale ATA

Ai sensi dell’art 55 del CCNN “destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è il personale ATA adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti

istituzioni scolastiche:

- a) istituzioni scolastiche educative;
- b) istituzioni con annesse aziende agrarie;
- c) scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni la settimana.

Affinché sia possibile concedere la riduzione dell’orario di lavoro settimanale al personale ATA devono ricorrere entrambe le due condizioni: oggettiva e soggettiva.

La condizione oggettiva afferisce alla natura stessa dell’istituzione scolastica (istituzione scolastica educativa o con annesse aziende agrarie) o alla strutturazione, nella scuola, dell’orario di servizio giornaliero del personale Ata superiore a 10 ore, per almeno 3 giorni a settimana, in modo da soddisfare particolari esigenze di funzionamento della scuola o di migliorarne l’efficienza e la produttività dei servizi.

La condizione soggettiva, invece, è data dal fatto che il personale Ata, proprio a causa dell’ampliamento dei servizi dell’istituzione scolastica o di altre situazioni di particolare gravosità, viene a subire un orario di lavoro “caricato” dalla presenza di più turni o da una forte oscillazione dell’orario ordinario.

Il personale interessato e che si trovi in entrambe le condizioni di cui sopra, a domanda potrà, usufruire della riduzione di orario settimanale.

Al decadere delle condizioni oggettive e soggettive per le quali il personale ATA può usufruire della riduzione a 35 ore settimanali, il regime orario settimanale sarà regolato a 36 ore settimanali.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO PRIMO - NORME GENERALI

Art. 17 – Risorse

Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:



- a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa,
- b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA,
- c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR,
- d. stanziamenti di fondi specifici del MIUR,
- e. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti,
- f. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro,
- g. eventuali contributi specifici dei genitori.

Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto, comprensivo delle attività finalizzate e delle risorse non utilizzate, ammonta ad **€ 52.320,79** (lordo dipendente) ovvero **€69.429,69** (lordo stato)

Art. 18– Attività finalizzate

I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Per il presente anno scolastico tali fondi, comprensivi delle specifiche risorse non utilizzate, sono pari a:

	Lordo dipendente	Lordo Stato
a. Progetti (Contributi del Comune all'attività progettuale)	€ 6.717,50	€8.914,13
b. Funzioni strumentali al POF	€ 4.159,62	€ 5.519,81
c. Incarichi specifici del personale ATA	€ 1.941,23	€2.576,01
d. Attività complementari di educazione fisica	€ 767,72	€1.018,76
e. Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art 9 CCNL)	€ 1.836,67	€ 2.437,26
f. Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti	€ 1.791,10	€ 2.376,79
g. Attività di orientamento	€ 199,46	€ 264,69

Si precisa che relativamente ai fondi per attività complementari di educazione fisica, essendo fondi soggetti a rendicontazione, il finanziamento è soggetto ad effettiva erogazione da parte degli organi preposti.

Art. 19 – Stanziamenti delle risorse finalizzate per il personale docente

L'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'art. 17 per le attività finalizzate al personale docente, è così definito:

➤ Funzioni strumentali al PTOF. Il Dirigente, vista la delibera del Collegio docenti, nomina le Funzioni strumentali al P.O.F. da attivare nella istituzione scolastica. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri:

- disponibilità degli interessati
- titoli di aggiornamento inerenti la funzione (1 punto a titolo)
- anzianità di servizio nella funzione (2 punti)
- anzianità di servizio (1 punto)

Le risorse disponibili, finalizzate alla retribuzione delle Funzioni strumentali, sono destinate a corrispondere un compenso complessivo, così fissato: **€ 4.159,62** (lordo dip) - € 5.519,81



(lordo St) ripartito tra n. 7 unità di personale docente in proporzione all'impegno richiesto alla specifica funzione .

- Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art 9 CCNL) **€1.836,67** (lordo dip) - € 2.437,26 (lordo St)
- Attività complementari di educazione fisica **€ 767,72** (lordo dip) - € 1.018,76 (lordo St)
- Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti **€ 1.791,10** (lordo dip) € 2.376,79 (lordo St)
- Progetti con "Altre risorse":
 - finanziamento Comune di Spello a sostegno delle attività scolastiche per progetti scuola – cultura - città" **€ 5.442,50** (lordo dip) - € 7.222,20 (lordo St) volte a retribuire le ore di straordinario del personale docente per le attività legate all'attuazione del Progetto infiorata
 - attività di orientamento **€199,46** (lordo dip) - € 264,69 (lordo St)

Art. 20 - Stanziamenti delle risorse finalizzate per il personale Ata

L'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'art. 17 per le attività finalizzate al personale docente, è così definito:

- Incarichi specifici: Il Dirigente scolastico, su proposta del DSGA, stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera del CCNL da attivare nella istituzione scolastica in particolare per la scuola dell'Infanzia per l'attività di "Cura e assistenza alla persona".

Al personale ATA titolare della posizione economica (art 50 CCNL comma 3) non possono essere attribuiti ulteriori incarichi di cui all' art 47 CCNL comma 1b

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso complessivo, così fissato: **€ 1.941,23** (lordo dip) - € 2.576,01 (lordo St) ripartito tra n.5 unità di collaboratori scolastici.

- Progetti con "Altre risorse":
 - finanziamento Comune di Spello a sostegno delle attività scolastiche per progetti scuola – cultura - città" **€ 1.275,00** (lordo dip) - € 1.691,93 (lordo St) volte a retribuire le ore di straordinario del personale ATA per le attività legate all'attuazione del Progetto infiorata

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 21 – Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che assicurino il funzionamento ordinario dell'attività scolastica e successivamente incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22– Quantificazione e criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'Art.18 e della quota relativa all'indennità di direzione corrispondente ad **€ 3.240,00** (lordo dip.) - € 4.299,48 (lordo St) , sono pari ad **€ 31.667,49** (lordo dip.) - € 42.022,76 (lordo St) e le attività finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa , sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica e sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.



A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente €**23.942,50** (lordo dip.) - € 31.771,70 (lordo St) e per le attività del personale ATA € **7.724,99** (lordo dip.) - € 10.251,06 (lordo St)

Art. 23 – Stanziamenti del FIS

Al fine di perseguire le finalità di cui al precedente Art.20, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, l'utilizzo del fondo d'istituto destinato al personale è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate.

Le attività soggette a retribuzione accessoria per il **personale docente** così come proposto dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto, sono di seguito elencate: collaboratore DS, responsabili di plesso, coordinatori di classe della sc. Secondaria di primo grado, presidenti interclasse/intersezione e rapporti con i servizi, titolari addetti alla sicurezza (preposto e primo soccorso), correzione INVALSI, progetti in collaborazione con l'Ente locale, continuità, recupero sc. Secondaria di primo grado, e responsabili dei laboratori o di specifiche attività.

L'assegnazione attribuita al personale docente è ripartita, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- Flessibilità organizzativa e didattica : € **3.180,00** (lordo dip) - € 4.219,86 (lordo St)
- Attività aggiuntive di insegnamento: Progetti : € **2.415,00** (lordo dip) - € 3.204,71 (lordo St)
- Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento: Incontri con i servizi: : € **875,00** (lordo dip) - € 1.161,13 (lordo St)
- Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico.
 - Supporto al dirigente scolastico (collaboratore del dirigente con funzioni vicarie) € **1.300,00** (lordo dip) - € 1.725,10 (lordo St)
 - Supporto al dirigente scolastico (secondo collaboratore del dirigente) € **1.300,00** - € 1.725,10 (lordo St)
- Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F.
 - Supporto al modello organizzativo (responsabili didattica e coordinamento plessi, docente responsabile orario scuola primaria e secondaria di primo grado, coordinamento cons. classe, interclasse, intersezione, responsabile dei laboratori./Giochi matematici, Trinity, LIM, biblioteca primaria e secondaria, tutor anno di prova, preposto plessi, incaricato primo soccorso con controllo presidi): € **7.067,50** (lordo dip) - € 9.378,56 (lordo St)
 - Progetti: € **7.070,00** (lordo dip) - € 9.381,89 (lordo St)
- Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni € **735,00** (lordo dip) - €975,35 (lordo St).

Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al **personale ATA**, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- Prestazioni aggiuntive del personale ATA consistenti in : sostituzione colleghi assenti, flessibilità oraria, straordinario, intensificazione lavoro, supporto e/o responsabilità specifiche di settore (per AA per resp gestione settori – per CS per supporto segreteria – straordinario - allarme antifurto) : € **5.812,50** (lordo dip) - €7.713,19 (lordo St)
- Compensi per ogni altra attività POF consistenti in attività del personale Ata- collaboratori scolastici legate, nello specifico, al piedibus e prescuola € **1.900,00** (lordo dip) - € 2.521,30 (lordo St)

La retribuzione accessoria sarà corrisposta entro il 31 agosto 2017 entro i limiti della disponibilità.



Art. 24 - Conferimento degli incarichi

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 25 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 26 – Principi generali

Tutta l'attività dei lavoratori, del Dirigente Scolastico, della RSU e del RLS è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e di chiunque presti un servizio nell'Istituzione scolastica, sia esso privato che dipendente da altri enti, nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione..

Per raggiungere la finalità di cui sopra il Dirigente Scolastico (DS) si avvale della collaborazione del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), dei preposti, degli incaricati di prevenzione antincendio, primo soccorso, distruzione vie aeree di evacuazione, di tutti i docenti, del personale ATA e degli alunni adeguatamente formati e informati dai docenti.

Il DS redige, previa consultazione con il RSPP e il medico competente, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

Il Dirigente Scolastico assicura adeguata formazione a tutto il personale, sia in relazione all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che al Decreto 81/2008 e s.m.

Art 27–Riunione Periodica

La Riunione periodica costituisce un momento di incontro tra i soggetti coinvolti (DS, DSGA, RSPP, RLS e docenti preposti di plesso) per l'attuazione e la verifica del programma di prevenzione.

La Riunione deve esser convocata almeno una volta l'anno, all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 15 ottobre .

La Riunione deve essere convocata con ordine del giorno scritto, con un preavviso di almeno 5 giorni, tranne situazioni di urgenza. In tal caso la Riunione sarà convocata con un preavviso di 48/ 24ore.

Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) può richiedere al DS la convocazione di una Riunione in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza.



Art. 28 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il RLS è designato dalla RSU tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

Art 30- Addetti emergenze: le figure sensibili

Entro il 15 ottobre di ogni anno il DS, d'intesa con il DSGA, predispone il servizio di prevenzione e protezione e nomina gli addetti alle emergenze (antincendio, primo soccorso, disostruzioni vie aeree in età pediatrica -per gli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria)

Ai lavoratori preposti e i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione antincendio e di primo soccorso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione antincendio e di primo soccorso non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art 43 del D.Lgs 81/2008).

Gli addetti alle emergenze hanno diritto alla formazione all'aggiornamento come previsto dalla normativa. Il piano di formazione deve essere predisposto e reso noto entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico.

L'incarico nell'ottica del diritto/dovere alla sicurezza di ogni lavoratore nel luogo di lavoro non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del fondo dell'istituzione scolastica.

Viene riconosciuto un compenso forfetario a carico del fondo dell'Istituzione scolastica per i preposti ai plessi e per l'addetto al primo soccorso con l'incarico della verifica della presenza di quanto previsto nella cassetta di primo soccorso e della richiesta dei presidi sanitari mancanti.

Art 31- Doveri e diritti dei lavoratori

I lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza.



- segnalare immediatamente al DS o al suo sostituto le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone notizia anche al RLS
- non effettuare operazioni o manovre non di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria e altrui
- collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza
- frequentare i corsi di formazione/aggiornamento inerenti la sicurezza
- accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza.

I lavoratori hanno diritto a :

- essere informati e formati in modo generale e specifico
- essere consultati e partecipare, tramite il RLS, ai momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie di prevenzione
- all'interruzione dell'attività in presenza di pericolo grave, immediato e inevitabile
- all'adozione delle opportune misure di emergenza in presenza di pericolo grave, immediato e inevitabile

Art. 32- Prove di evacuazione

In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale per ogni plesso, una delle quali senza preavviso.

I docenti delle scuole dell'Infanzia, i docenti di italiano per la scuola Primaria e coordinatori per la scuola Secondaria devono istruire, entro il primo mese di attività didattica, gli alunni sulle procedure per l'evacuazione effettuando almeno due prove relative alla singola classe.

In particolare devono fornire istruzioni relativamente alle vie di fuga, ai comportamenti corretti sia in aula che durante la ricreazione, l'attività di educazione fisica o durante la consumazione del pasto nei locali della mensa.

In caso di viaggio di istruzione i docenti accompagnatori dovranno verificare le vie di fuga in caso di emergenza.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del MOF intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 34 – Natura premiale della retribuzione accessoria

Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del MOF devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.



In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 60% di quanto previsto inizialmente.

Spello, 28 giugno 2017

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Grazia Giampè _____

PARTE SINDACALE

Ins.te Falcinelli Paola _____

RSU

Ins.te Marchegiani Moira _____

Coll. Scol. Montebelli Vania _____

- | | |
|--------------|---------------------|
| SINDACATI | FLC/CGIL..... |
| SCUOLA | CISL/SCUOLA..... |
| TERRITORIALI | UIL/SCUOLA..... |
| | SNALS/CONFESAL..... |
| | GILDA/UNAMS..... |